




Università  
Ca' Foscari  
Venezia

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE**

CUP: H79H12000240005

CIG: 6904892123



**FIRME :**



**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. DIEGO SPOLAOR**

**R.T.P.S. :**

**CAPOGRUPPO MANDATARIA:**



Integrazione delle prestazioni specialistiche:

Ing. MARCO RASIMELLI

Resp. Progetto Opere edili e PM:

Arch. ENRICA RASIMELLI

Resp. Controllo Qualità:

Ing. LUCA BONADIES

Progettazione architettonica:

Arch. MAURIZIO CIRIMBILLI

Arch. OMAR CRISTALLINI

Ing. JONAS ORLANDI

Arch. FRANCESCO TOSCANO

Ing. OLIVIA SCHILLACI

Ing. VALENTINA BRASILI

Ing. GIULIO GALLI

Layout funzionale:

Ing. VIVIANA VALENTINI

Progettazione Impianti elettrici e speciali:

Ing. M. GABRIELA SORCI

Progettazione Impianti meccanici a fluido:

Ing. LUIGI SPINOZZI

Ing. MARCO GALAZZO

Geologia e geotecnica :

Dott. Geol. STEFANO PIAZZOLI

Idraulica, sottoservizi e interferenze :

Ing. DANIELE AZZAROLI

Certificazione energetica ambientale, valutazione LEED

e modellazione energetica dinamica:

Ing. GIULIO GALLI

Acustica :

Ing. LUIGI IOVINE

Controllo costi e programmazione:

Geom. CARLO ROSI

BIM Manager:

Ing. PAOLO LOMBARDINI

Coordinamento Sicurezza in fase di Progetto:

Ing. DINO BONADIES

**MANDANTE:**



Responsabile Rapporti  
Enti, PP.AA. e pratiche  
approvative:

Ing. ANDREA BERRO

Progettazione strutturale:

Ing. GIANLUCA SARTORI

**MANDANTE:**



Progettazione impianti elettrici e speciali:

Ing. DANIELA SCARPA

Progettazione impianti idrico-sanitari e termici:

Ing. PAOLA TREVISANI

Prevenzione incendi:

Ing. PAOLA TREVISANI

**PROGETTO ESECUTIVO**

Elaborato <b>EC0110</b>	Pratica 17025_CGW	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PRESCRIZIONI CONTRATTUALI</b>				
	Identificativo CGW_4ca001b					
A	NOVEMBRE 2018	PRIMA EMISSIONE	CRISTALLINI	ROSI	CRISTALLINI	RASIMELLI M.
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

Questo documento é di proprietà esclusiva. È proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione



## SOMMARIO

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>4</b>
<b>CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>6</b>
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	6
ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO .....	7
ART. 3 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	8
ART. 4 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI.....	8
ART. 5 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI.....	8
<b>CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>9</b>
ART. 6 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ....	9
ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	9
ART. 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....	10
ART. 9 – FALLIMENTO DELL'ESECUTORE.....	10
ART. 10 – RAPPRESENTANTE DELL'ESECUTORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE ...	11
ART. 11 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE....	11
ART. 12 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.....	12
<b>CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE .....</b>	<b>13</b>
ART. 13 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI .....	13
ART. 14 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	15
ART. 15 – PROROGHE .....	17
ART. 16 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....	17
ART. 17 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.....	18
ART. 18 – PENALI PER RITARDO NEI LAVORI – MAGGIOR DANNO .....	19
ART. 19 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'ESECUTORE E CRONOPROGRAMMA.....	20
ART. 20 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	21
ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. RECESSO DEL CONTRATTO.....	21
<b>CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA .....</b>	<b>24</b>
ART. 22 – TRACCIABILITÀ ED ANTICIPAZIONE .....	24
ART. 23 – PAGAMENTI IN ACCONTO .....	24
ART. 24 – PAGAMENTI A SALDO.....	25
ART. 25 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO .....	27
ART. 26 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO .....	27
ART. 27 – REVISIONE PREZZI .....	28
ART. 28 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	28
<b>CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>29</b>
ART. 29 - LAVORI A CORPO .....	29
ART. 30 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA .....	30
ART. 30 BIS – ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ ....	30
ART. 30 TER – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE .....	30



<b>CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE .....</b>	<b>32</b>
ART. 31 – GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA .....	32
ART. 32 – GARANZIE: GARANZIA DEFINITIVA, GARANZIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA.....	32
ART. 33 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	34
<b>CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....</b>	<b>35</b>
ART. 34 – MODIFICA DEL CONTRATTO – VARIANTI IN CORSO D'OPERA .....	35
ART. 35 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI .....	36
<b>CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</b>	<b>37</b>
ART. 36 – NORME DI SICUREZZA GENERALI .....	37
ART. 37 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO .....	37
ART. 38 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO .....	37
ART. 39 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.....	37
ART. 40 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	38
ART. 41 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	38
<b>CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....</b>	<b>40</b>
ART. 42 – SUBAPPALTO.....	40
ART. 43 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	40
ART. 44 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....	40
<b>CAPO 10 – RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....</b>	<b>42</b>
ART. 45 – RISERVE. ACCORDO BONARIO .....	42
ART. 46 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE-TRANSAZIONE-GIUDICE ORDINARIO .....	44
ART. 47 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	44
<b>CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....</b>	<b>46</b>
ART. 48 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	46
ART. 49 – TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE .....	46
ART. 50 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI .....	47
<b>CAPO 12 - NORME FINALI.....</b>	<b>48</b>
ART. 51 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE.....	48
ART. 52 – ONERI SPECIALI A CARICO DELL'ESECUTORE .....	56
ART. 53 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE .....	58
ART. 54 – CUSTODIA DEL CANTIERE .....	59
ART. 55 – CARTELLO DI CANTIERE.....	59
ART. 56 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE .....	59
ART. 57 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO.....	60
ART. 58 – CODICE DI COMPORTAMENTO .....	60



## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 1374 c.c. sull'integrazione del contratto;
- Art 1460 c.c. relativo all'inadempimento;
- Art 1669 c.c. relativo ai vizi dell'opera;
- Art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro per quanto applicabile;
- Legge del 4 Aprile 1958 n. 179 *"Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti"*;
- Legge del 5 novembre 1971 n. 1086 *"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"*;
- Legge 2 Febbraio 1974 n. 64;
- D.M. Infrastrutture 17 Gennaio 2018
- Decreto Presidente della Repubblica del 1972 n. 633 *"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"*;
- Legge 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal I decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 *"Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia"*
- Legge del 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i. *"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale per quanto applicabile"*;
- Legge del 21 febbraio 1991, n. 52 *"Disciplina della cessione dei crediti di impresa"*
- Decreto Presidente Consiglio Ministri del 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i *"limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- Decreto Legislativo del 2002 n. 262 *"Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"*;
- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"* e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 *"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30"*;
- Legge 12 luglio 2006, n. 228 *"Conversione del decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173 Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa"*;
- Legge 4 agosto 2006, n. 248 Conversione del decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*;
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 *"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"*;
- Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 *"Misure in terra di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"*;
- Decreto Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"* per quanto applicabile e vigente nella fase transitoria;
- Decreto legislativo del 2 luglio 2010 n. 104 *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 5 di 65</p>
---	---	--

- Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
- Legge 9 Agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”
- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 24 Aprile 2014 “Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 “
- Legge del 27 Maggio 2014 n.80 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”
- Legge del 27 Febbraio 2015 n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”;
- Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;
- Decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti progressivamente emanati a seguito del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili;
- Linee guida ANAC emanate progressivamente a seguito del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili;
- Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 (“Correttivo appalti”);
- Legge 21 giugno 2017 n.96;
- Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n.120;
- Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.106.
- Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
- Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»

Le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alla tutela, sicurezza ed igiene del lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie del genere, agli assegni familiari, alla assunzione della manodopera locale e, in generale, a tutte le prescrizioni relative alla assistenza, previdenza e provvidenza sociale e simili. Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto.

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 6 di 65</p>
---	---	--

## CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la "Realizzazione dell'edificio denominato EPSILON presso il Campus Scientifico in Via Torino a Mestre" - Comune di Venezia –Località Mestre  
Esso consiste nella:
  - Rimozione degli appesantimenti al piano interrato e demolizione tramezzi
  - realizzazione del nuovo fabbricato nelle parti fuori terra
  - sistemazioni esterne pertinenziali: (strutture, impianti e opere civili)
  - ogni altra opera riportata nel complesso della documentazione tecnica ed economica di progetto esecutivo.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture ad esclusione di quelle indicate negli elaborati di progetto e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Esecutore (di seguito denominato anche Appaltatore) deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Deve intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto ma comunque necessario per la realizzazione dell'opera nel suo complesso ed in ogni singola parte.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
6. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.:
  - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 7704014179;
  - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: H79H12000240005.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 7 di 65</p>
---	---	--

## Art. 2 – Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

A) -	<b><u>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</u></b>	€	<b>10.227.866,54</b>
B) -	<b><u>COSTI DELLA SICUREZZA</u></b> (non soggetti a ribasso d'asta)	€	<b>330.487,02</b>
C) -	<b><u>IMPORTO TOTALE DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (A)</u></b>	€	<b>10.227.866,54</b>
D) -	<b><u>IMPORTO TOTALE DA APPALTARE (A+B)</u></b>	€	<b>10.558.353,56</b>

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera C), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui alla lettera B) Costi della Sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 8 di 65</p>
---	---	--

### **Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. L’importo del contratto a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità e alla quantità di detti lavori. A tal proposito, avendo visionato la documentazione e preso atto dei luoghi, con la presentazione dell’offerta si intendono verificate ed accettate da parte dell’Esecutore tutte le quantità delle lavorazioni che concorrono alla formulazione dell’intero prezzo dell’appalto fisso ed invariabile, per dare l’esecuzione secondo tutte le configurazioni del progetto e le finalità dello stesso.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.
4. I prezzi unitari di progetto sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’articolo 2, comma 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

### **Art. 4 – Categoria prevalente, categorie subappaltabili**

1. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere: “Edifici civili e industriali“ OG1”.
2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella “A”, allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
3. Tutte le categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria.
4. Il subappalto della categoria prevalente e delle scorporabili è ammesso nel limite massimo di cui all’art. 105 del Codice.

### **Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 207/2010 e all’articolo 35 del presente capitolato, sono indicati nella tabella “B” al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 9 di 65</p>
---	---	--

## CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
2. Il rapporto contrattuale viene disciplinato dai documenti che si elencano in ordine crescente di importanza:
  - Il Capitolato Generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per le parti vigenti.
  - Il Capitolato Speciale (parte A – Prescrizioni contrattuali e parte B – Norme tecniche di esecuzione);
  - l'Offerta dell'Aggiudicatario;
  - il Contratto, che prevale su ogni altra precedente pattuizione.
3. Nel caso di discordanza tra i documenti grafici, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nell'elaborato con scala di riduzione minore.
4. In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato o dei Capitolati tecnici, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasti o che in minor misura collimi con il contesto delle norme riportate nei rimanenti atti contrattuali o vigenti in materia.
5. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i vari atti di contratto, fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, prevarrà l'interpretazione più favorevole per l'Amministrazione.

### Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il **capitolato generale d'appalto** approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo, per quanto applicabile;
  - b) il **capitolato speciale di appalto** – Norme tecniche di esecuzione;
  - c) il **presente capitolato speciale di appalto** – Parte Prima – Prescrizioni contrattuali;
  - d) **tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo**, ivi compresi i particolari costruttivi;
  - e) l'**elenco dei prezzi unitari**;
  - f) il **prezzario delle opere pubbliche del Comune di Venezia** edizione 2014, che si considera prezzario di riferimento per le varianti che comportino il ricorso a prezzi non presenti nel prezzario di appalto;
  - g) il **piano di sicurezza e di coordinamento** di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.;
  - h) il **piano operativo di sicurezza**;
  - i) il **cronoprogramma** di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
  - j) le polizze di garanzia;
  - k) l'**Allegato B3 del disciplinare di gara**, "capitolato LEED", qualora offerto dall'Appaltatore in sede di gara);

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 10 di 65</p>
---	---	---

**l) l'Allegato B5 del disciplinare di gara**, "Servizio di gestione e manutenzione", qualora offerto dall'Appaltatore in sede di gara).

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - d) D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente ed applicabile;
  - c) il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
  - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

#### **Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, delle cave, delle discariche autorizzate, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. Il responsabile del procedimento e l'Esecutore danno atto, con apposito atto sottoscritto da entrambe le parti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere.

#### **Art. 9 – Fallimento dell'Esecutore**

1. L'Università, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni in oggetto.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni offerte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.
3. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Esecutore mandataria o di una Esecutore mandante trovano applicazione rispettivamente nei commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 11 di 65</p>
---	---	---

#### **Art. 10 – Rappresentante dell'Esecutore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'Esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Esecutore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche di Esecuzione, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. In caso di contestazioni su fatti o aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
4. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 12 di 65</p>
---	---	---

tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

5. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare alla Stazione Appaltante per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
6. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
7. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
8. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive del R.U.P.
9. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla relazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
10. La Direzione dei Lavori o l'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
11. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici di appalto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né l'incremento dei prezzi pattuiti.
12. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore della loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

#### **Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini**

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 13 di 65</p>
---	---	---

### CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

#### **Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nel termine stabilito, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. É facoltà della stazione appaltante, per qualsiasi causa o impedimento, disporre la consegna anche in tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Esecutore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.  
Qualora la consegna dei lavori avvenga in tempi successivi, in maniera frazionata, la data legale di consegna e inizio degli stessi sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, fatto salvo quanto descritto in seguito.  
In caso di consegna parziali, l'Esecutore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina dell'art. 107 del D.P.R. n. 50/2016 e s.m.i..  
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Esecutore e approvato dal Direttore dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine ultimo contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.  
Nel caso di consegna parziale, decorso 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte dell'Amministrazione appaltante, alla consegna delle zone disponibili, l'Esecutore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.  
Nel caso in cui l'Esecutore, trascorsi 90 (novanta) giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.  
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Esecutore procedere, nel termine di 5 (cinque) giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lg.vo n. 81/2008 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione attuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e della attrezzature di cantiere.  
L'Esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 14 di 65</p>
---	---	---

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. In base all'art.108, comma 5, del Codice nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale di consegna alla nuova Impresa in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisondersi.
7. L'Esecutore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
8. In ogni caso la consegna si intenderà effettuata con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice civile e dal predetto giorno ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere ed ai danni diretti ed indiretti al personale ed alle cose a qualunque titolo presenti in cantiere, graverà interamente sull'Appaltatore.
9. Il verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all'area su cui devono eseguirsi i lavori. Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
  - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
  - b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
  - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 12, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora la consegna sia eseguita per motivi d'urgenza, nelle more della stipula contrattuale, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

10. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione Appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate,

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 15 di 65</p>
---	---	---

ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dello stesso art. 5 del D.M. 49/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta, e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, secondo le modalità di calcolo stabilite al comma 14 del D.M. 49/2018.

11. La Stazione Appaltante avrà facoltà di non accogliere l'istanza di recedere dal contratto nei casi in cui le motivazioni siano derivati da fatti oggettivamente imprevisi e non dipendenti da inerzie o negligenza nello sviluppo della procedura.
12. La consegna dei lavori può effettuarsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.  
  
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree, esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.
13. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna all'effettivo stato dei luoghi.
14. L'Appaltatore avrà facoltà di programmare l'esecuzione delle opere nella maniera più opportuna ed adatta alla propria organizzazione di cantiere purché sia in ogni caso garantita l'ultimazione delle stesse nel termine fissato e ciò non pregiudichi in alcun modo la perfetta riuscita delle opere né comporti maggiori oneri per la Stazione Appaltante.
15. Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore riconosce inoltre che:
  - a) il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore per l'esecuzione potranno intervenire anche per modificare determinate modalità e sequenze operative, ove lo ritengano opportuno per la sicurezza dei lavoratori e/o il miglior esito dei lavori, e prescrivendo altresì all'Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, eventuali limitazioni d'orario per le lavorazioni più rumorose e/o gli accorgimenti necessari all'abbattimento di polveri;
  - b) la Stazione Appaltante, direttamente o tramite la propria Direzione Lavori, si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un tempo prestabilito o di sospenderne altre, in tutto od in parte, se necessario, per le proprie esigenze. In caso di lavorazioni aggiuntive la Stazione Appaltante potrà concedere all'Appaltatore una proroga al termine per l'ultimazione dei lavori;
  - c) è data facoltà alla Direzione Lavori di fornire in corso d'opera precisazioni sulle forme, dimensioni e coloriture delle opere da realizzare e richiedere tutte quelle variazioni non sostanziali che riterrà convenienti per la migliore riuscita dell'opera. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto né a maggiori compensi, né a proroghe dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
16. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto.

#### **Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 540 (cinquecentoquaranta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il suddetto tempo utile andrà ridotto della eventuale percentuale di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di gara con riferimento all'elemento tempo (come previsto dal disciplinare di gara la riduzione massima non potrà comunque essere superiore al 15%).

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 16 di 65</p>
---	---	---

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento stagionale sfavorevole.

Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale prevista all'articolo 15 del presente capitolato.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Stazione Appaltante intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli un termine per ultimarli, che salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni: decorso tale termine il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

3. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Per gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto si procederà a norma dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta la ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
5. Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.
6. Dalla data dell'ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per il rilascio del certificato di collaudo.
7. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori; il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
8. L'ultimazione dei lavori, previa richiesta del RUP, potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante più certificati di ultimazione, ciascuno dei quali relativo a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengono progressivamente completate.
- 9- La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
10. Entro 10 (dieci) giorni dal certificato di ultimazione lavori, è fatto inoltre obbligo all'Appaltatore di provvedere al completo smantellamento del cantiere, ivi compresa la rimozione dei materiali di rifiuto e di quant'altro non consenta la pulizia integrale dell'area, dei manufatti eseguiti, delle sistemazioni e pavimentazioni esterne, dei locali compresi vani tecnici, sottoscala, centrali, ripostigli e vani di risulta, pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, serramenti, vetri e simili. Le canalizzazioni, gli infissi, le vetrate, i lucernari, gli arredi fissi e accessori, etc. e tutta l'impiantistica, devono essere adeguatamente protetti durante l'esecuzione dei lavori e accuratamente liberati da eventuali protezioni adesive plastiche, etichettature, etc. e puliti da residui di lavorazione, residui adesivi, sbavature di collanti, macchie di vernici e polvere prima della consegna.
11. L'Esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 17 di 65</p>
---	---	---

effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

### **Art. 15 – Proroghe**

1. L'Esecutore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, ai sensi del comma 5, art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere tempestiva e motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

### **Art. 16 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Esecutore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), c), d) ed e), del D.Lgs. 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Esecutore.
2. Il verbale di sospensione è redatto ai sensi del comma 1 art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve contenere:
  - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
  - b) l'adeguata indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
  - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 18 di 65</p>
---	---	---

- d) cautele da adottare affinché alla ripresa le lavorazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessi in oneri.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Esecutore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
  4. Qualora l'Esecutore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto previsto dall'art. 30-bis del presente capitolato.
  5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
  6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
  7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
  8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Esecutore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
  10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Esecutore avrà diritto ad un risarcimento da quantificare ai sensi delle previsioni del art. 10, c. 2 lettere a), b), c) e d) del DM n. 49/2018.
  11. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 107 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., del DPR 207/2010 per quanto applicabile e dell'art. 10 del DM n. 49/2018.

#### **Art. 17 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.**

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità ai sensi del comma 2 art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Esecutore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P., ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Esecutore e al direttore dei lavori.
3. Unicamente per le circostanze di cui al comma 2 art. 107 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 19 di 65</p>
---	---	---

complessivamente, l'Esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

4. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e quella del D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile e dell'art. 10 del DM n. 49/2018.

### **Art. 18 – Penali per ritardo nei lavori – maggior danno**

1. La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione di cui al precedente art. 14 sarà in ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'**1‰ (centesimi cento ogni mille Euro)** giornaliero dell'ammontare netto contrattuale incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione Appaltante potrà richiedere in conseguenza dei ritardi ed in particolare riferito alla mancata possibilità di rendicontazione e conseguente perdita di finanziamento.
2. Nel caso di ritardi nell'ultimazione dei lavori si procederà come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 2016 e s.m.i..
- 3- La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà della consegna anticipata;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - d) rispetto ai termini fissati dalla Direzione Lavori, nella consegna di tutta la documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni di collaudo, sia in corso d'opera che finale.
4. La penale di cui al comma 3, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.
6. Qualora il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore o la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la sua disapplicazione totale o parziale senza che la disapplicazione comporti il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione si pronuncia la stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera in alcun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso l'inadempimento e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
9. Tutte le penali potranno, all'occorrenza, essere prelevate dalla cauzione definitiva.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 20 di 65</p>
---	---	---

10. Qualora il concorrente offra in sede di gara il servizio di manutenzione (Allegato B5 del disciplinare di gara), l'Università applicherà le penali di cui all'art.16 dell'Allegato B5 - "Servizio di gestione e manutenzione" del disciplinare di gara.
11. E' fatta ovviamente salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere, per inadempimento grave, con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di appalto

### **Art. 19 – Programma di esecuzione dei lavori dell'Esecutore e cronoprogramma**

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Esecutore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione oltreché con le eventuali scadenze differenziate, sulla base della fasizzazione prevista e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Esecutore dovrà essere modificato o integrato dallo stesso, mediante disposizione della stazione appaltante o del Direttore dei Lavori tramite ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Nel caso di sospensione o di ritardi nei lavori per cause imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui al 3° comma.
5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contratto per colpa dell'Appaltatore; in caso

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 21 di 65</p>
---	---	---

contrario l'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni del Direttore dei Lavori ed il cronoprogramma allegato al progetto.

## **Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Esecutore comunque previsti dal presente capitolato;
  - f) le eventuali controversie tra l'Esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Esecutore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Esecutore e il proprio personale dipendente.
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Esecutore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

## **Art. 21 – Risoluzione del contratto. Recesso del contratto.**



1. Si applicano le disposizioni dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L'eventuale ritardo imputabile all'Esecutore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Esecutore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Esecutore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
5. Sono dovuti dall'Esecutore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Esecutore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
6. In particolare la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Esecutore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. ai piani di sicurezza di cui agli Articoli 40 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
  - j) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale di appalto.
  - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 22 del presente Capitolato speciale;
  - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  - o) l'Esecutore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159/2011, ovvero sia

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 23 di 65</p>
---	---	---

- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- p) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo di contrattuale.
7. La stazione appaltante risolve altresì il contratto in caso di:
- decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - perdita da parte dell'Esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
8. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il 15% dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
9. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Esecutore nella forma dell'ordine di servizio o mediante pec, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
10. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
11. La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata con un preavviso non inferiore a venti giorni solari, secondo le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 24 di 65</p>
---	---	---

## CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

### Art. 22 – Tracciabilità ed anticipazione

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. causa di risoluzione contrattuale.
2. Il pagamento delle fatture avverrà sul conto corrente bancario o postale (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., che dovrà essere comunicato dall'Appaltatore, il quale provvederà a trasmettere al RUP gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso, nonché a comunicare eventuali variazioni relative ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) e il Codice Unico di progetto (CUP).
4. L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione all'Università e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Università.
5. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. L'Appaltatore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. E' prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore nella misura del 20% (ventipercento) sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

### Art. 23 – Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29 e 30, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 5 art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al **10%** del contratto al netto delle ritenute di legge.
2. Ai soli fini della corresponsione dei pagamenti in acconto, la contabilizzazione dei lavori a corpo, sarà effettuata mediante l'applicazione delle percentuali fissate per ogni singola categoria omogenea di lavorazioni all'importo dei lavori contrattuale (Tabella B allegata al presente capitolato).
3. Le percentuali saranno contabilizzate ad ultimazione di ogni singola categoria omogenea di lavorazioni cui le stesse si riferiscono e ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, potrà essere consentita una disaggregazione delle componenti principali in proporzione al lavoro eseguito.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 25 di 65</p>
---	---	---

4. Proporzionalmente ai lavori eseguiti e ai S.A.L. emessi, verranno altresì liquidati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e a ritenuti di alcun tipo.
5. La percentualizzazione, desunta dalla stima di progetto e ripartita per opere e categorie omogenee di lavorazioni a corpo, risulta, in via provvisoria, quella riportata nella tabella "B" allegata al presente capitolato speciale.
6. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale e comunque al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente.
7. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del D.M. 49/2018, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura.
8. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve esplicitare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l'indicazione della data di emissione.
9. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Esecutore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
10. Le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG (codice identificativo gara), il CUP (codice unico di progetto), il codice univoco ufficio (CCC799), la dicitura "scissione dei pagamenti (art. 17- ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.) ed essere intestate a: Università Ca' Foscari di Venezia – Area Servizi Immobiliari e Acquisti - Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia, Codice fiscale: 80007720271.
11. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **45 giorni**, per cause non dipendenti dall'Esecutore e comunque non imputabili al medesimo, l'Esecutore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
12. L'emissione di ogni mandato di pagamento è subordinata all'acquisizione di regolare DURC.
13. In caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di cottimi, il responsabile del procedimento trattiene, dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

#### **Art. 24 – Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori deve essere compilato dal Direttore dei Lavori entro 35 (trentacinque) giorni dalla data della loro ultimazione e trasmesso dallo stesso al Responsabile del Procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
  - a) i verbali di consegna dei lavori;



- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
  - c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
  - d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
  - e) gli ordini di servizio impartiti;
  - f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
  - g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
  - h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
  - i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  - l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 107, c. 5 del codice;
  - m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure ed registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità;
  - n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
3. Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni. L'Appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al c. 3, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
  - b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
  - c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
  - d) relazione del direttore coi documenti di cui al comma 2;
  - e) domande dell'appaltatore.
4. Il pagamento della rata di saldo, da effettuarsi entro il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, è subordinato, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
5. Ai sensi degli artt. 1666 e 1667 del Codice civile, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ed il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera si estenderà per due anni dalla data della sua consegna

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 27 di 65</p>
---	---	---

purché i danni siano stati denunciati dall'Università prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16/L.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Esecutore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. L'Esecutore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Esecutore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 44 del presente Capitolato.

#### **Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Esecutore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Esecutore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Esecutore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Esecutore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Esecutore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.
3. E' facoltà dell'Esecutore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il **25%** dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Esecutore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

#### **Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma **4**, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 28 di 65</p>
---	---	---

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

#### **Art. 27 – Revisione prezzi**

- 1, Per il presente appalto è esclusa qualsiasi revisione del prezzo contrattuale.

#### **Art. 28 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Università, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Università qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Università cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 29 di 65</p>
---	---	---

## CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

### Art. 29 - Lavori a corpo

1. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'Art. 23 e riportate nella tabella "B" allegata al presente capitolato speciale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
2. I costi per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti stessi, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.
3. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e in conformità agli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorchè non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte,
5. Il corrispettivo contrattuale è, in ogni caso comprensivo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti oneri:
  - per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente capitolato, le spese generali, gli oneri per le autorizzazioni e le spese di indennità di passaggio attraverso proprietà private e/o di occupazione di suolo pubblico e privato. Sono inoltre comprese le spese per recinzioni, opere provvisorie e opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;
  - per materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, perdite, sprechi e simili nonché di ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
  - per la manodopera: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, indennità di qualsiasi natura, trasferte e trasporti pure inclusi;
  - per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, e garantire il loro avvicendamento e compresenza nella diverse fasi di cantiere, con tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti per la sicurezza, gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (rampe e rotaie, passerelle di accesso e relative puntellazioni, controventamenti e contrappesi, lubrificanti, combustibili, energia elettrica, pezzi di ricambio, e simili), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 30 di 65</p>
---	---	---

6. Per quanto attiene alle attività di controllo amministrativo contabile, alla tenuta dei documenti contabili, ed agli strumenti elettronici di contabilità, si applica quanto previsto dagli artt. 13 – 14 -15 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.

### **Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

### **Art. 30 bis – Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità**

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengano portate in detrazione le partite provvisorie.

### **Art. 30 ter – Forma e contenuto delle riserve**

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 31 di 65</p>
---	---	---

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 32 di 65</p>
---	---	---

## CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

### **Art. 31 – Garanzia per la partecipazione alla procedura**

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori (oneri di sicurezza inclusi), sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente. Si applica quanto disposto nel disciplinare di gara.
2. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai Soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.
3. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16/L.

### **Art. 32 – Garanzie: garanzia definitiva, garanzia per interventi di manutenzione, assicurazioni a carico dell'impresa.**

1. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
  - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Università della cauzione provvisoria presentata in sede di gara dal

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 33 di 65</p>
---	---	---

concorrente aggiudicatario. In tal caso l'Università si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
8. Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta via PEC al RUP; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
9. L'Università ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
10. L'Università, inoltre, ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
11. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
12. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".
13. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16/L.
14. L'aggiudicatario, qualora abbia offerto in sede di gara il servizio di manutenzione per un periodo di uno, due o tre anni, è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia fideiussoria pari a:
  - € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), qualora il concorrente abbia offerto un periodo di manutenzione di un anno;
  - € 30.000,00 (Euro trentamila/00), qualora il concorrente abbia offerto un periodo di manutenzione di due anni;
  - € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00), qualora il concorrente abbia offerto un periodo di manutenzione di tre anni;

che copra gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali relative agli interventi di manutenzione. La cauzione dovrà avere una durata pari alla durata del servizio di manutenzione offerto.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 34 di 65</p>
---	---	---

Tale garanzia dovrà essere presentata a seguito del rilascio del certificato di collaudo provvisorio.

La fideiussione, a scelta dell'Appaltatore può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediato reintegro, dandone comunicazione mediante PEC al responsabile unico del procedimento.

15. L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione, per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
16. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale non deve essere inferiore a 1.500.000 Euro.
17. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
18. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
19. Le polizze devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
20. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
21. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Appaltatore devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

### **Art. 33 – Riduzione delle garanzie**

Si applicano le disposizioni dell'art. 103 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 35 di 65</p>
---	---	---

## CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### **Art. 34 – Modifica del contratto – Varianti in corso d'opera**

1. Nessuna modifica o variante al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è preventivamente autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice.
4. Si applicano le disposizioni in materia di modifiche e varianti previste all'art. 106 del Codice.
5. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, può imporre all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e l'Appaltatore è tenuto a eseguire la variazione stessa agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori né può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variazione supera il limite del quinto dell'importo dell'appalto il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora quest'ultimo non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
6. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.
7. La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
8. L'Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
9. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumenti o diminuzioni dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.
10. Ai sensi dell'art. 106, c.1 lett. e) del Codice, sono consentite le modifiche non sostanziali ai sensi del c. 4 del medesimo articolo, nei limiti del 15% dell'importo di contratto.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 36 di 65</p>
---	---	---

11. Per le varianti migliorative si applica quanto previsto al paragrafo 2.7.1 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 ottobre 2017.
12. Ferma restando la responsabilità dei progettisti ai sensi dell'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice il contratto può essere modificato a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori :
- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice;
  - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.
- Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
13. Ai sensi dell'art. 108, comma 1 lett. b) del Codice, l'Università può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia qualora siano state superate le soglie di cui al comma 12, lettere a) e b).

#### **Art. 35 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi unitari di progetto come determinati ai sensi dell'articolo 3, del presente Capitolato. Ai prezzi unitari di progetto sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi unitari di progetto come determinati ai sensi dell'articolo 3 medesimo, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formulazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. Ai nuovi prezzi unitari sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 37 di 65</p>
---	---	---

## CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### **Art. 36 – Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Esecutore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'Esecutore informa sulle lavorazioni da lui direttamente eseguite o subappaltate allo scopo di evitare possibili interferenze.

### **Art. 37 – Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'Esecutore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **Art. 38 – Piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 41.

### **Art. 39 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 38 di 65</p>
---	---	---

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Esecutore.
  3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci le proposte si intendono accolte.
  4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
  5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Esecutore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 40 – Piano operativo di sicurezza**

1. L'Esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'esecutore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Esecutore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

#### **Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel decreto stesso.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 39 di 65</p>
---	---	---

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Esecutore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Esecutore mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 40 di 65</p>
---	---	---

## CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### **Art. 42 – Subappalto**

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

### **Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di esecuzione dei lavori e quelle di ammissibilità del subappalto.

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

3. Il subappalto non autorizzato tra Appaltatore e Sub-Appaltatore è nullo e comporta inadempimento con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferme restando in tal caso le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28, 28bis e 28ter, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Esecutore risponde in solido con il subEsecutore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subEsecutore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'Esecutore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subEsecutore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subEsecutore. L'Esecutore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subEsecutore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

### **Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori**

1. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
2. Per i contratti relativi a lavori e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 41 di 65</p>
---	---	---

subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
5. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
6. L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore nei limiti delle somme contabilizzate dal Direttore dei Lavori, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 42 di 65</p>
---	---	---

CAPO 10 – RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

**Art. 45 – Riserve. Accordo bonario**

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
11. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6-bis dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 43 di 65</p>
---	---	---

12. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
13. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 11, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
14. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 11.
15. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 13, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dall'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento ed il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento ed il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
16. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.
17. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
18. Ove la controversia non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi del comma 11 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è deferita al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia.
19. Secondo quanto previsto dall'art. 205 c. 6-bis del Codice, in caso di rifiuto da parte dell'Appaltatore della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, lo stesso può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 44 di 65</p>
---	---	---

#### **Art. 46 – Definizione delle controversie-transazione-Giudice ordinario**

1. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori e forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o dal funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
5. È esclusa la competenza arbitrale.
6. Nei casi in cui le controversie non siano risolte è previsto il ricorso al Giudice ordinario; in questi casi il foro competente è quello di Venezia.

#### **Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'Esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Esecutore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Esecutore l'inadempienza accertata e procede secondo quanto previsto dall'art. 30 c. 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Esecutore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Esecutore in esecuzione del contratto.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 45 di 65</p>
---	---	---

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Esecutore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Esecutore o del subEsecutore autorizzato.
5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Esecutore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Esecutore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Esecutore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l'Esecutore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Esecutore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 46 di 65</p>
---	---	---

## CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### **Art. 48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Esecutore appaltatrice il direttore dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora il Direttore dei Lavori, accerti la necessità per il completamento di lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, provvederà ad assegnare, riportandolo nel certificato di ultimazione, un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento delle suddette lavorazioni. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Esecutore appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

### **Art. 49 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di **6 mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni del D.P.R. 207/2010 per quanto applicabili nella fase transitoria.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 47 di 65</p>
---	---	---

### **Art. 50 – Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010, si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Esecutore per iscritto, lo stesso Esecutore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Esecutore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Esecutore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 48 di 65</p>
---	---	---

## CAPO 12 - NORME FINALI

### **Art. 51 – Oneri e obblighi a carico dell'Esecutore**

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, per quanto applicabile, al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, alle linee guida emanate, ai decreti attuativi emanati e al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Esecutore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore stesso altro compenso.

#### **A – Oneri specifici relativi alle demolizioni**

##### **A1) Tecnica operativa - Responsabilità**

Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà con la tecnica più idonea e nel rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento, le opere provvisorie, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.

Di conseguenza la Stazione Appaltante ed il personale tutto di direzione e sorveglianza sono esclusi da ogni responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori di che trattasi.

##### **A2) Accorgimenti e protezioni**

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno essere altresì vuotati tubi e serbatoi.

La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano, comunque, essere interessate da caduta di materiali.

Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoio, ascensori ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati.

##### **A3) Allontanamento dei materiali**

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo del materiale di risulta, sulle strutture da demolire o sulle opere provvisorie, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose.

I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali o trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

A carico dell'Appaltatore sono anche tutte le pratiche e le attività inerenti la rimozione e l'allontanamento di materiali classificati come tossici o nocivi.

##### **A4) Limiti di demolizione**

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte. Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.

##### **A5) Diritti della Stazione Appaltante**

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 49 di 65</p>
---	---	---

Tutti i materiali provenienti da escavazioni e dalle demolizioni, sono di proprietà della Stazione Appaltante, ove non diversamente disposto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori e in questo caso troverà applicazione quanto previsto dal c.3 art. 36 del D.M. 145/2000.

**B - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere**

**B1)** La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Esecutore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

**B2)** I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

**B3)** L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Esecutore a termini di contratto.

**B4)** I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.

**B5)** L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra è condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che l'Appaltatore abbia presentato in precedenza alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato.

**B6)** L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di subappalto, autorizzato dalla Stazione Appaltante, il subAppaltatore dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi del proprio personale e l'Appaltatore rimarrà sempre il solo responsabile di tale osservanza nei confronti della Stazione Appaltante. La non appartenenza dell'Appaltatore alle categorie o associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure l'eventuale recessione da esse, non lo esimono dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 50 di 65</p>
---	---	---

**B7)** L'accettazione ora per allora, di un accantonamento, da parte della Stazione Appaltante, del 20% delle somme a qualunque titolo spettanti all'Appaltatore, nel caso che dalla medesima Stazione Appaltante, oppure a seguito di denuncia da parte degli uffici del lavoro, previdenziali paritetici o assicurativi, venga accertata la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti *B5* e *B6*, o il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Appaltatore stesso ai sub-appaltatori. Tale accantonamento, sul quale non sarà corrisposto nessun interesse e a nessun titolo, verrà effettuato a prescindere dalle norme che regolano la costituzione e lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore.

La liberazione, a favore dell'Appaltatore, della somma accantonata, potrà avvenire solamente dopo che l'Ispettorato del Lavoro, o chi altro avente titolo, avrà accertato e avrà rilasciato ufficiale dichiarazione che tutti gli obblighi siano stati da quello adempiuti, e nel caso di pagamenti a subappaltatori, da presentazione di liberatoria lasciata ai medesimi.

**B8)** La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di tutti i dati e notizie relativi all'impiego della mano d'opera; in difetto, vi provvederà direttamente la Direzione Lavori, addebitando all'Appaltatore le spese per acquisire e comunicare i suddetti dati e notizie. Inoltre l'Esecutore dovrà comunicare alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la sicurezza la lista di tutti gli operai e mezzi d'opera presenti in cantiere e provvedere a comunicare ogni variazione dei medesimi durante l'esecuzione dei lavori.

**B9)** Ai sensi della Legge 1086/71, tutti gli elaborati del progetto strutturale elaborato dai tecnici incaricati dall'Amministrazione, saranno oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli uffici competenti da parte dell'Appaltatore stesso. L'approvazione del progetto strutturale da parte della Stazione Appaltante, non riduce in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore, il quale rimarrà unico responsabile dell'esecuzione dei lavori.

**B10)** Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione del rilievo puntuale di tutta l'area oggetto dei lavori con apposizione di tutti i riferimenti da utilizzare per tutti i rilievi da effettuare durante l'esecuzione dei lavori e per il rilievo da effettuare a fine lavori per la predisposizione dei grafici planimetrici in versione as-built contenenti il posizionamento esatto di ogni elemento facente parte delle opere di appalto.

L'Esecutore dovrà provvedere alla fornitura di quanto sopra nei modi e tempi stabiliti nel successivo punto *B23*.

**B11)** Il riconoscimento della facoltà della Stazione Appaltante, nei casi di giustificata urgenza, o in relazione alle esigenze particolari di porre, all'Appaltatore, termini perentori entro cui eseguire determinati lavori od opere.

All'Appaltatore, per ragioni di giustificata urgenza e/o necessità, potrà essere fatta richiesta e ordinata da parte della D.L., l'esecuzione di lavorazioni da eseguirsi in orari notturni e/o giorni festivi e prefestivi.

Per tutto quanto sopra l'Appaltatore non potrà richiedere maggiori compensi.

**B12)** L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.

**B13)** Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 51 di 65</p>
---	---	---

**B14)** Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

**B15)** La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

**B16)** Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento.

**B17)** Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze, ecc. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore.

**B18)** La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme vigenti in materia, dell'esistenza dei lavori in corso nelle zone da essi interessati. La segnaletica da essi interessati, sia all'interno sia all'esterno del complesso oggetto di intervento. La segnaletica dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza rimarrà a totale carico dell'Appaltatore.

**B19)** La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante per verifiche e controlli.

**B20)** La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di altra Ditta, non impegnato nei lavori del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto della Stazione Appaltante. A tale Ditta dovrà essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di cantiere. Le concessioni dette non costituiscono titolo, per l'Appaltatore, a compensi di sorta.

**B21)** La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione nel numero e sito indicati dalla Direzione Lavori entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli indicatori delle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori, e comunque con le dimensioni di almeno cm. 120 di base e 200 di altezza, recheranno a colori indelebili oltre agli elementi richiesti dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i dati prescritti dalla vigente normativa e dovrà curarne l'aggiornamento periodico. Nella tabella C allegata al presente capitolato è riportato uno schema del suddetto cartello di cantiere.

**B22)** L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed alla pulizia delle opere fino alla approvazione del collaudo. Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per l'esercizio.

**B23)** L'Appaltatore dovrà garantire la perfetta identificazione degli impianti e delle opere così come costruiti, mettendo a disposizione della Stazione Appaltante tutta la documentazione atta allo scopo, che sarà grafica su supporto informatico (sia in formato pdf che editabile), tecnica, tipologica, manuali di uso e manutenzione, ecc.

La Direzione Lavori fornirà all'Esecutore la documentazione redatta in fase di progetto che dovrà essere verificata e rielaborata dall'Esecutore in maniera da ottenere una documentazione fedele al così come costruito.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 52 di 65</p>
---	---	---

Tale documentazione dovrà essere fornita in n. 3 copie cartacee e n. 3 copie su supporto informatico.

La documentazione dovrà essere prodotta e fornita alla D.L. ed alla Stazione Appaltante entro la data di ultimazione dei lavori.

Non verrà emesso il certificato di ultimazione dei lavori in assenza della documentazione di cui sopra e, in tal caso, si procederà all'applicazione della penale di cui al precedente Art. 18.

Per l'eventuale consegna anticipata dei lavori, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere assolti dall'Appaltatore prima del verbale di consegna anticipata.

Per quanto concerne gli aspetti di prevenzione incendi, l'Appaltatore si impegna a predisporre apposita documentazione con rappresentazione dettagliata di tutti gli elementi di compartimentazione e apparecchiature antincendio.

In particolare dovrà predisporre tutti i dettagli costruttivi delle chiusure REI in corrispondenza degli attraversamenti dei comparti con ubicazione precisa in planimetria con allegata documentazione fotografica della singola chiusura individuata e relativa certificazione.

Tutta la documentazione dovrà far parte del fascicolo finale della documentazione da consegnare alla Stazione Appaltante.

**B24)** La recinzione di cantiere dovrà essere realizzata su tutto il perimetro dell'area esterna consegnata nel pieno rispetto della normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato sul piano di sicurezza.

I varchi di ingresso saranno realizzati con idonee cancellate.

**B25)** La realizzazione ed il mantenimento fino al termine dei lavori dell'impianto elettrico del cantiere comprendente la fornitura dell'energia elettrica, le linee di alimentazione, i quadri elettrici e l'illuminazione.

Tale impianto di alimentazione F.M. ed illuminazione, che avrà carattere provvisorio, dovrà essere esteso a tutta l'area di cantiere e pertanto sia in prossimità delle aree interessate dalle lavorazioni che in quelle esterne ricomprese all'interno della recinzione.

Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente.

**B26)** La rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, all'ultimazione dei lavori o di parte di essi, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.

**B27)** Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione Appaltante.

**B28)** Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale della Stazione Appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tale rischio, l'Appaltatore è obbligato a contrarre la polizza di cui al successivo punto B30.

**B29)** Il pagamento di tutti i contributi dovuti a termine di legge alla Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti (Legge n. 179 del 4 Aprile 1958) per eventuali prestazioni professionali richieste dall'Appaltatore con specifico riferimento ai lavori oggetto dell'Appalto. In caso di inadempienza vi provvederà direttamente la Stazione Appaltante, che disporrà il recupero delle somme anticipate con una corrispondente detrazione sul certificato di pagamento della rata di acconto di successiva emanazione. Pertanto l'Appaltatore, per dare prova del suo adempimento, dovrà

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 53 di 65</p>
---	---	---

esibire alla Stazione Appaltante entro il termine delle operazioni di consegna la ricevuta del pagamento effettuato a favore della suddetta Cassa.

**B30)** L'Appaltatore è obbligato a stipulare, a proprie spese, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le polizze di cui al Capo 6.

**B31)** Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la omogeneità delle forniture.

L'Appaltatore è tenuto ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto. L'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante.

**B32)** Tutte le Imprese, appaltatrici e subappaltatrici, dovranno consegnare alla Stazione appaltante ed alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle lavorazioni, i piani di montaggio, il POS predisposto ed i relativi schemi correlati, riguardanti ogni lavorazione.

**B33)** Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Esecutore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Esecutore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Esecutore.

**B34)** La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra Esecutore alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'Esecutore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

**B35)** La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

**B36)** Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Esecutore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

**B37)** L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

**B38)** La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

**B39)** La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza e coordinamento della sicurezza, nonché del responsabile del procedimento, arredati, rifiniti, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, hardware, macchina da calcolo e materiale di cancelleria. Tale struttura, costituita

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 54 di 65</p>
---	---	---

da locali separati per la D.L. ed il Responsabile del Procedimento, dovrà essere dotata anche di, fax, PC on-line con tutti i programmi applicativi, archivio costituito da armadietti con chiusura per documentazione tecnica, bacheca per consultazione elaborati grafici di progetto e cronoprogramma. Nell'onere è compresa la relativa manutenzione. L'Esecutore dovrà provvedere altresì alla fornitura dei dispositivi di protezione quali scarpe antinfortunistiche, caschi, ecc. per tutto il personale addetto alla direzione lavori.

**B40)** L'approntamento di locali per servizi igienici e mensa per le maestranze da mantenere in stato di perfetta agibilità.

**B41)** L'approntamento di locali adatti ad attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.

**B42)** La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

**B43)** L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Esecutore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

**B44)** L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Esecutore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

**B45)** La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali in essi esistenti, di quanto di proprietà della Stazione Appaltante o di altre Ditte operanti nello stesso cantiere. In particolare la custodia del cantiere installato per la realizzazione dei lavori dovrà essere effettuata secondo la legge 646/1982 e s.m.i. A tal fine l'Esecutore dovrà garantire un servizio di guardiania per tutta la durata dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo definitivo degli stessi.

**B46)** L'Esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

**B47)** L'Esecutore è tenuto ad effettuare i lavori di scavo in presenza e secondo le specifiche disposizioni che saranno fornite da un archeologo individuato dall'Università. Gli oneri per l'esecuzione dello scavo saranno interamente a carico dell'Appaltatore, mentre quelli relativi all'archeologo saranno a carico dell'Università.

Per tutti gli oneri generali di cui ai punti precedenti, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso né a maggiori tempi di esecuzione.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 55 di 65</p>
---	---	---

### **C - Oneri ed obblighi particolari a carico dell'Appaltatore**

Per lo svolgimento dell'appalto, l'Appaltatore dovrà inoltre tener conto nella formulazione dell'offerta dei sotto indicati ulteriori oneri ed obblighi particolari da intendersi compresi nel contratto, vincolanti nell'esecuzione dello stesso e che non danno diritto ad alcun maggior compenso né ulteriore tempo di esecuzione.

**C1)** L'Appaltatore, avendo preso visione delle aree di sedime delle opere, dovrà provvedere a propria cura e spese alla ripulitura di tutta l'area oggetto dei lavori, previa valutazione di eventuali rischi e definizione di concerto con la DL delle modalità di intervento.

**C2)** L'Appaltatore, dovrà provvedere a presidiare i varchi tramite adeguato personale di guardiania in grado di assicurare l'accesso ai soli autorizzati e di garantire la chiusura degli accessi in assenza di passaggio di mezzi e maestranze, che avrà l'onere di coordinare l'ingresso/uscita dei veicoli e delle persone e di garantire la chiusura degli accessi a fine turno lavorativo oltre ad assicurare gli interventi in emergenza qualora necessari. Tali servizi, unitamente all'onere della pulizia dei mezzi in uscita dal cantiere ed alla pulizia della strada perimetrale di accesso al cantiere, sono totalmente a carico dell'impresa.

**C3)** L'Appaltatore, ai fini di salvaguardare lo stato della viabilità adiacente al cantiere e per i tratti interessati ed utilizzati per il cantiere di propria competenza, dovrà provvedere al lavaggio quotidiano dei tratti di viabilità ordinaria contigui all'ingresso/uscita dai cantieri in modo da ridurre l'accumulo di detriti sulla strada pubblica e la formazione di fanghiglia e polveri. Dovrà inoltre provvedere a proprio carico a:

- a) Bagnare le strade utilizzate, pavimentate o meno, entro 100 m da edifici e fabbricati. A tale fine l'impresa ogni qualvolta ritenuto necessario e comunque in accordo con il CSE dovrà utilizzare un'autobotte per bagnare preventivamente le aree interessate da lavorazioni che potrebbero essere causa di produzioni di polveri;
- b) Bagnare e coprire con teloni i carichi di materiale trasportati sugli autocarri;
- c) Apporre apposita segnaletica di limitazione delle velocità massime sulla viabilità di cantiere;

**C3)** L'Appaltatore, come previsto dall'allegato 9 del DPR 120/2017, per la comprovata impossibilità ad eseguire indagini ambientali propedeutiche alla realizzazione dell'opera in fase di progetto esecutivo eseguirà in corso d'opera la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo.

**C4)** L'Appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti (ottemperanza del criterio 2.1.1. del DM 11 ottobre 2017). Deve quindi dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali.

**C5)** L'Appaltatore deve applicare misure di prestazione ambientale per le attività di cantiere (ottemperanza del criterio 2.5.3. del DM 11 ottobre 2017).

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 56 di 65</p>
---	---	---

**C6)** L'Appaltatore deve impiegare nel cantiere personale, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, adeguatamente formato per tali specifici compiti (ottemperanza del criterio 2.5.4. del DM 11 ottobre 2017).

- Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a: sistema di gestione ambientale;
- gestione delle polveri;
- gestione delle acque e scarichi;
- gestione dei rifiuti.

**C7)** L'Appaltatore deve impiegare nel cantiere lavoratori inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti (ottemperanza del criterio 2.7.2. del DM 11 ottobre 2017).

**C8)** Deve essere svolta un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto. Il risultato dell'attività ispettiva deve essere comunicato direttamente alla stazione appaltante. L'onere economico dell'attività ispettiva è a carico dell'appaltatore (ottemperanza del criterio 2.7.4. del DM 11 ottobre 2017).

**C9)** Qualora l'Esecutore, in sede di gara, abbia offerto di accettare il Capitolato LEED (Allegato B3 al disciplinare di gara), saranno a suo carico, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, tutti gli oneri specificati a carico dell'Esecutore nel richiamato Capitolato LEED.

## **Art. 52 – Oneri speciali a carico dell'Esecutore**

1. L'Esecutore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le eventuali fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
- e) a produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa a tutte le lavorazioni ed in particolare di quelle non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;



- f) ad assumere tutti gli accorgimenti, DURANTE LA FASE DI COSTRUZIONE, inerenti i seguenti aspetti e problematiche:
- 1.1. **ATMOSFERA** (rif. D.Lgs. 152/2006 – All. V – Polveri)
    - 1.1.1. **Contenimento delle emissioni di polveri diffuse.** In particolare:
      - 1.1.1.1. si dovrà valutare se porre in essere eventuali misure finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera, ricorrendo anche a schermature del cantiere;
      - 1.1.1.2. ogni movimentazione e trasporto del materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovrà essere predisposto opportuno programma di umidificazione della viabilità di cantiere e dei depositi preliminari di terre, inerti o materie prime per l'attività di costruzione svolta in periodi particolarmente siccitosi nonché previsto l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di sistemi di copertura per percorsi di movimentazione di materiale pulverulento che prevedono l'attraversamento di zone residenziali.
  - 1.2. **RUMORE E VIBRAZIONI** (rif. D.lgs. 195/2006 e D.Lgs. 187/2005)
    - 1.2.1. Predisposizioni di misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della produzione di vibrazioni, ricorrendo a macchinari e attrezzature rispondenti ai requisiti del D.Lgs. 04/09/02 n. 262, nonché a eventuali schermature dei cantieri posti in prossimità di aree sensibili.
  - 1.3. **AMBIENTE IDRICO** (rif. D.Lgs. 152/2008 e s.m.i.)
    - 1.3.1. Dovranno essere assunte in fase di realizzazione dei lavori, qualora attinenti e interferenti con le opere, tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare l'eventuale inquinamento delle falde acquifere e in queste aree non potranno essere effettuate escavazioni, perforazioni, installazione di impianti, manufatti e attrezzature connesse alle opere che possano recare pregiudizio alle risorse acquifere.
    - 1.3.2. Dovranno essere rispettate le distanze relative alle zone di rispetto, previste dalla normativa vigente, da tutte le risorse idriche ad utilizzo idropotabile.
    - 1.3.3. Nella fase di costruzione:
      - 1.3.3.1. i depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in luoghi appositamente predisposti e attrezzati con platee impermeabilizzate, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie ed altri accorgimenti idonei;
      - 1.3.3.2. le operazioni di manutenzione, rifornimento e lavaggio delle attrezzature e macchinari, dovranno essere svolte in apposite platee impermeabilizzate attrezzate come al punto precedente;
      - 1.3.3.3. si dovranno adottare, nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi; si citano ad esempio cartellonistica, procedure operative di gestione del cantiere, procedure operative di conduzione automezzi, procedure



operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza etc;

- 1.3.3.4. sono da individuare, per tutte le aree di cantiere poste in prossimità di fossi o torrenti, opportuni accorgimenti volti ad evitare significativi rilasci in alveo di solidi; in ogni caso la gestione delle acque di cantiere, inclusi gli scarichi provenienti da eventuali servizi per il personale, dovrà essere attuata nel rispetto della vigente normativa di settore.

#### 1.4. SUOLO E SOTTOSUOLO - GESTIONE DEI RIFIUTI

##### 1.4.1. Nella fase di costruzione:

- 1.4.1.1. i rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e rimozione del cantiere dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti, in particolare si dovrà procedere alla quantificazione di massima dei suddetti rifiuti, individuando tra questi i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli opportuni codici CER e specificando le modalità di smaltimento e la loro destinazione finale;

- 1.4.1.2. alle terre e rocce di scavo destinate alla realizzazione dei rilevati, bonifiche, rinterri e colate dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente.

- 1.4.2. La gestione dei rifiuti derivanti dall'attività dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

- 1.4.3. Eventuali terre e rocce da scavo, che non vengano utilizzate nell'ambito del presente progetto, dovranno essere riutilizzate nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 120/2017.

- 1.4.4. L'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi recuperabili, per la realizzazione delle opere previste in progetto quali la realizzazione di rilevati e/o sottofondi e recuperi ambientali, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 come modificato ed integrato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186, con particolare riferimento all'art. 5 (Recupero ambientale) di quest'ultimo Decreto.

#### 1.5. AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

- 1.5.1. Nel corso dell'esecuzione delle opere e degli scavi all'aperto si raccomanda di segnalare tempestivamente all'organo competente l'eventuale rinvenimento di rifiuti, scorie o più in generale di materiale di riporto di incerta origine.

- 1.5.2. Qualora durante i lavori si rinvenissero materiali archeologici e strutture murarie o musive antiche, l'Esecutore dovrà allertare la D.L. al fine delle opportune procedure di contatto con i competenti uffici della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna dell'Umbria che dovranno essere avvertiti immediatamente ed i lavori dovranno essere sospesi fino all'arrivo del personale della stessa Soprintendenza, provvedendo nel frattempo alla conservazione dei reperti, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

Per tutti gli obblighi speciali di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore né al riconoscimento di maggiori tempi di esecuzione.

### **Art. 53 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 59 di 65</p>
---	---	---

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'Esecutore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

**Art. 54 – Custodia del cantiere**

1. È a carico e a cura dell'Esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

**Art. 55 – Cartello di cantiere**

1. L'Esecutore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 120 di base e 200 di altezza, sulla base di quanto richiesto dal Responsabile del Procedimento, e recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL ed in conformità alla normativa vigente, curandone i necessari aggiornamenti periodici (vedi Tabella C)
2. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto cartello indicatore, fermo restando le sanzioni previste dagli Organi di controllo e/o che vorrà applicare il Coordinatore per la Sicurezza, sarà applicata all'Appaltatore una ulteriore penale di € 500,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 25,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

**Art. 56 – Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'Esecutore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali del bando di gara e del successivo avviso di aggiudicazione.
2. Sono altresì a carico dell'Esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

 <p>Università Ca' Foscari Venezia</p>	<p>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><b>Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Pag. 60 di 65</p>
---	---	---

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Esecutore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

**Art. 57 - Riservatezza del contratto**

1. Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
2. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
3. In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo, senza autorizzazione della stazione appaltante.

**Art. 58 – Codice di comportamento**

1. Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università <http://www.unive.it> si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.
2. L'appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

 <b>Università Ca' Foscari Venezia</b>	<b>REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO, MESTRE</b>	<b>CAPITOLATO SPECIALE</b>
	<b>PROGETTO ESECUTIVO Capitolato Speciale di Appalto – Prestazioni contrattuali</b>	Pag. 61 di 65

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI			
	Lavori	Categoria Allegato A D.P.R. 207/2010 (*)		Classificazione art. 61 del D.P.R. 207/2010 (*)
Edifici civili e industriali	Prevalente (**)	OG1	VI	6.272.129,08
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria (**)	OS3	II	474.254,08
Impianti termici e di condizionamento	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria (**)	OS28	IV	1.949.219,46
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria (***)	OS30	IV	1.862.750,94
<b>Totale complessivo dei lavori (inclusi oneri per la sicurezza)</b>				10.558.353,56
<b>Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>				330.487,02
<b>Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso</b>				10.227.866,54

(\*) valido ai sensi dell'art. 216 c.14 del Codice, sino all'adozione delle linee guida di cui all'art. 83 c. 2 dello stesso Codice.

(\*\*) subappaltabile al 100% fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 105 c. 2 del Codice (30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori).

(\*\*\*) subappaltabile max 30% ai sensi dell'art. 105 c. 5 del Codice.



TABELLA "B"

Categorie	Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee di lavori			
Cod.	OPERE A CORPO		IMPORTO (€)	% incidenza
	<b>STRUTTURE</b>			
ST.001	STRUTTURE ESISTENTI		192.145,00	1,87864%
ST.002	SOLAIO LIVELLO 2		215.502,62	2,10701%
ST.003	SOLAIO LIVELLO 3		212.701,06	2,07962%
ST.004	SOLAIO LIVELLO 4		214.512,12	2,09733%
ST.005	SOLAIO COPERTURA		424.150,54	4,14701%
ST.006	STRUTTURA IN ACCIAIO DI COPERTURA		108.534,39	1,06116%
ST.007	BALLATOIO		451.830,97	4,41765%
ST.008	TETTOIA		99.858,39	0,97634%
	<b>OPERE EDILI - IMPIANTI ELEVATORI - SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			
	<b>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Opere Edili)</b>			
ED.001	Demolizioni e Rimozioni		57.748,33	0,56462%
	<b>DEMOLIZ./RIFACIMENTO VESPAIO AREATO LIV.-1 (Opere Edili)</b>			
ED.002	Demolizioni e Rimozioni		23.074,80	0,22561%
	<b>FINITURE LIVELLO -1 (Opere Edili)</b>			
ED.003	Pareti e Divisori Interni		40.415,70	0,39515%
ED.004	Vespai, Massetti		41.229,51	0,40311%
ED.005	Pavimenti, Battiscopa, Rivestimenti		84.886,61	0,82995%
ED.006	Impermeabilizzazioni, Isolanti		11.128,50	0,10881%
ED.007	Controsoffitti		9.118,46	0,08915%
ED.008	Infissi Interni, Esterni e Antincendio		22.633,80	0,22130%
ED.009	Tinteggiature		13.450,71	0,13151%
ED.010	Opere da Lattoniere e in Ferro		748,00	0,00731%
	<b>FINITURE LIVELLO 0 (Opere Edili)</b>			
ED.011	Pareti e Divisori Interni		63.084,95	0,61679%
ED.012	Vespai, Massetti		51.581,31	0,50432%
ED.013	Pavimenti, Battiscopa, Rivestimenti		62.437,51	0,61046%
ED.014	Impermeabilizzazioni, Isolanti		38.126,07	0,37277%
ED.015	Controsoffitti		54.472,18	0,53259%
ED.016	Infissi Interni, Esterni e Antincendio		173.364,66	1,69502%
ED.017	Tinteggiature		19.725,18	0,19286%
ED.018	Opere da Lattoniere e in Ferro		748,00	0,00731%
	<b>FINITURE LIVELLO +1 (Opere Edili)</b>			
ED.019	Pareti e Divisori Interni		84.428,99	0,82548%
ED.020	Vespai, Massetti		64.074,82	0,62647%
ED.021	Pavimenti, Battiscopa, Rivestimenti		67.090,37	0,65596%
ED.022	Impermeabilizzazioni, Isolanti		9.866,30	0,09646%
ED.023	Controsoffitti		55.276,60	0,54045%
ED.024	Infissi Interni, Esterni e Antincendio		162.353,83	1,58737%
ED.025	Tinteggiature		27.730,98	0,27113%
ED.026	Opere da Lattoniere e in Ferro		748,00	0,00731%



	<b>FINITURE LIVELLO +2 (Opere Edili)</b>				
ED.027	Pareti e Divisori Interni			90.417,50	0,88403%
ED.028	Vespai, Massetti			64.074,82	0,62647%
ED.029	Pavimenti, Battiscopa, Rivestimenti			64.903,68	0,63458%
ED.030	Impermeabilizzazioni, Isolanti			9.866,30	0,09646%
ED.031	Controsoffitti			51.204,72	0,50064%
ED.032	Infissi Interni, Esterni e Antincendio			160.902,44	1,57318%
ED.033	Tinteggiature			31.411,13	0,30711%
ED.034	Opere da Lattoniere e in Ferro			748,00	0,00731%
	<b>FINITURE LIVELLO +3 (Opere Edili)</b>				
ED.035	Pareti e Divisori Interni			95.304,81	0,93182%
ED.036	Vespai, Massetti			64.074,82	0,62647%
ED.037	Pavimenti, Battiscopa, Rivestimenti			55.015,97	0,53790%
ED.038	Impermeabilizzazioni, Isolanti			9.866,30	0,09646%
ED.039	Controsoffitti			56.770,34	0,55506%
ED.040	Infissi Interni, Esterni e Antincendio			161.363,09	1,57768%
ED.041	Tinteggiature			30.047,49	0,29378%
	<b>FINITURE LIVELLO COPERTURA (Opere Edili)</b>				
ED.042	Vespai, Massetti			109.949,81	1,07500%
ED.043	Impermeabilizzazioni, Isolanti			84.012,91	0,82141%
ED.044	Opere da Lattoniere e in Ferro			26.086,00	0,25505%
	<b>PARETI ESTERNE, FACCIATE (Opere Edili)</b>				
ED.045	Pareti e Facciate Esterne			1.262.938,96	12,34802%
	<b>PERCORSI GUIDA TATTILE (Opere Edili)</b>				
ED.046	Percorsi Guida Tattile			32.230,00	0,31512%
	<b>IMPIANTI ELEVATORI</b>				
ED.047	Impianti Elevatori			204.153,00	1,99605%
	<b>PAVIMENTAZIONI ESTERNE</b>				
ED.048	Pavimentazioni Esterne			40.338,48	0,39440%
	<b>SOTTOSERVIZI GAS (Scavi e Ripristini)</b>				
ED.049	Sottoservizi			1.739,43	0,01701%
	<b>RETI ACQUE METEORICHE</b>				
ED.050	Sottoservizi			17.435,84	0,17047%
	<b>RETI SCARICHI REFLUI</b>				
ED.051	Sottoservizi			39.249,49	0,38375%
	<b>LOCALE TECNICO PER BOMBOLARIO ESTERNO</b>				
ED.052	Calcestruzzo, acciai, casseri			13.668,51	0,13364%
ED.053	Pavimenti, Battiscopa, Rivestimenti			1.107,30	0,01083%
ED.054	Tinteggiature			2.501,86	0,02446%
ED.055	Opere da Lattoniere e in Ferro			1.479,80	0,01447%
	<b>IMPIANTI MECCANICI - IDRICO - ANTINCENDIO</b>				
ME.001	AERAUICO			€ 1.051.403,33	10,27979%
ME.002	CLIMATIZZAZIONE			€ 627.781,13	6,13795%
ME.003	SUPERVISIONE			€ 270.035,00	2,64019%
ME.004	ANTINCENDIO			€ 32.824,77	0,32093%
ME.005	GAS TECNICI			€ 210.178,98	2,05496%
ME.006	IDRICO SANITARIO			€ 195.784,02	1,91422%
ME.007	SCARICHI			€ 35.466,31	0,34676%



IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI				
EL.001	QUADRI ELETTRICI		€ 514.990,23	5,03517%
EL.002	ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA/SICUREZZA		€ 86.340,10	0,84417%
EL.003	PERCORSI PRINCIPALI		€ 138.417,37	1,35334%
EL.004	CONDUTTORI		€ 221.962,32	2,17017%
EL.005	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE		€ 60.232,19	0,58890%
EL.006	IMPIANTO KNX		€ 74.462,57	0,72804%
EL.007	CORPI ILLUMINANTI		€ 203.159,66	1,98633%
EL.008	IMPIANTO FORZA MOTRICE		€ 50.951,66	0,49817%
EL.009	IMPIANTO DI TERRA		€ 633,14	0,00619%
EL.010	IMP.ELETTRICI A SERVIZIO IMP.MECCANICI		€ 123.032,83	1,20292%
EL.011	IMPIANTO FOTOVOLTAICO		€ 59.368,30	0,58046%
EL.012	IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA		€ 115.263,95	1,12696%
EL.013	IMPIANTO OROLOGI		€ 2.443,85	0,02389%
EL.014	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI		€ 95.400,60	0,93275%
EL.015	IMPIANTO RIVELAZIONE GAS		€ 23.761,73	0,23232%
EL.016	IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA		€ 47.097,93	0,46049%
EL.017	IMPIANTO TVCC		€ 5.027,06	0,04915%
EL.018	IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI + VIDEOCITOFONICO		€ 14.348,14	0,14028%
EL.019	IMPIANTO ANTINTRUSIONE		€ 25.857,31	0,25281%

<b>TOTALE LAVORI A CORPO</b>	<b>10.227.866,54</b>	<b>100,00000%</b>
<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>330.487,02</b>	



TABELLA "C"

CARTELLO DI CANTIERE

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA  
Area Servizi Immobiliari e Acquisti

**EDIFICIO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO A MESTRE**

(Permesso di costruire prot. 2018/488727 del 10/10/2018)

**Dirigente dell'Area Servizi Immobiliari e Acquisti: Ing. Tiziano Pompele**  
**Responsabile unico del procedimento: Ing. Diego Spolaor**

<b>Progetto esecutivo</b>	Ing. Marco Rasimelli
<b>Prog. exec. strutture</b>	Ing. Gianluca Sartori
<b>Prog. exec. Imp. meccanici</b>	Ing. Luigi Spinozzi
<b>Prog. exec. Imp. elettrici</b>	Ing. M. Gabriela Sorci
<b>Prog. coord. sicurezza</b>	Ing. Dino Bonadies
<b>Direzione dei lavori</b>	Ing. Andrea Berro
<b>Dir. operativo strutture:</b>	Ing. Gianluca Sartori
<b>Dir. op. imp. meccanici</b>	Ing. Paola Trevisani
<b>Dir. op. imp. elettrici</b>	Ing. Daniela Scarpa
<b>Coord. sicurezza in fase di esecuzione:</b>	Ing. Andrea Berro
<b>Collaudatori</b>	.....
	.....

Durata stimata dei lavori: gg. .... Notifica preliminare in data: .....

**IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 10.558.353,56**  
**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 10.227.866,54**  
**DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 330.487,02**  
**IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro .....**  
**RIBASSO D'ASTA DEL: .....%**

Impresa esecutrice: \_\_\_\_\_

con sede in: \_\_\_\_\_

Qualificata per i lavori delle categorie: \_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

Direttore tecnico del cantiere: \_\_\_\_\_

subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati In Euro
	categoria	descrizione	

Intervento finanziato con fondi \_\_\_\_\_

Inizio dei lavori \_\_\_\_\_ con fine dei lavori prevista per il \_\_\_\_\_

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Area Servizi Immobiliari e Acquisti dell'Università  
telefono: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_ http://www. ....it E-mail: \_\_\_\_\_@.....it